



**Comune di Miane
(Provincia di Treviso)**

Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Miane.

INDICE

CAPO I - Dei principi ispiratori

- [ART. 1](#) - Principi.
- [ART. 2](#) - Finalità ed obiettivi.
- [ART. 3](#) - Destinatari degli interventi
- ART. 4 - Definizione dello stato di bisogno e modalità di accesso.
- ART. 5 - Rapporti con il cittadino.
- ART. 6 - Rapporti con il volontariato o altri enti no – profit.

CAPO II – Applicazione ISEE

- [ART. 7](#) - Ambito di applicazione
- [ART. 8](#) - Indicatore della situazione economica equivalente: definizione.
- [ART. 9](#) - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- [ART. 10](#) - Criteri per la valutazione della situazione reddituale.
- [ART. 11](#) - Criteri per la valutazione della situazione patrimoniale
- [ART. 12](#) - Composizione del nucleo familiare
- [ART. 13](#) - Partecipazione della spesa da parte dell'utente
- [ART. 14](#) - Rivalsa sulle proprietà.
- [ART. 15](#) - Validità dell'attestazione.

CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali

- [ART. 16](#) - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali.
- [ART. 17](#) - Interventi di sostegno economico: criteri di erogazione
- [ART. 18](#) - Definizione di minimo vitale
- [ART. 19](#) - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità.
- [ART. 20](#) - Servizio pasti caldi a domicilio.
- [ART. 21](#) - Servizio trasporti
- [ART. 22](#) - Telesoccorso e telecontrollo.
- [ART. 23](#) - Soggiorni ricreativi climatici.
- [ART. 24](#) - Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore.
- [ART. 25](#) - Affidamento eterofamiliare.
- [ART. 26](#) - Altri interventi di aiuto personale.
- [ART. 27](#) - Servizi semi-residenziali e residenziali.
- [ART. 28](#) - Piani di zona.

CAPO IV - Del Procedimento

- [ART. 29](#) - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali.
- [ART. 30](#) - Procedimento per l'accesso.
- [ART. 31](#) - Istruttoria.
- [ART. 32](#) - Decisione.
- [ART. 33](#) - Norme di rinvio.
- [ART. 34](#) - Abrogazioni.
- [ART. 35](#) - Entrata in vigore.

CAPO I - Dei principi ispiratori

ART. 1 – Principi.

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Miane tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalle Leggi Regionali del Veneto. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben-essere" della comunità.
2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Miane si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
 - a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
 - c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
 - d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
 - e) il diritto ad una maternità ed una paternità consapevole;
 - f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
 - g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
 - h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
 - i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
 - j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

ART. 2 - Finalità ed obiettivi.

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.
2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

- c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;
- d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

ART. 3 – Destinatari degli interventi.

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento:
 - a) tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Miane che versino in condizioni di disagio e a rischio sociale e di emarginazione;
 - b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel territorio del Comune di Miane, nei limiti e alle condizioni previste dagli accordi internazionali e dalle leggi vigenti;
 - c) hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza.
2. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Miane hanno, comunque, diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.
3. Possono altresì usufruire di prestazioni assistenziali le persone di passaggio in situazioni di bisogno: in questo caso le prestazioni devono avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale. Le persone di passaggio possono fruire di prestazioni quali: pasto e/o eventuale ospitalità per non più di tre notti. Nessuna prestazione è rinnovabile nel medesimo anno solare.

ART. 4 – Definizione dello stato di bisogno e modalità di accesso

1. Le persone possono trovarsi in una condizione di bisogno a seguito di inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia. Ridefinisce pertanto stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) valore ISEE inferiore al minimo vitale come definito all'art. 18 del presente regolamento;
 - b) incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso e impossibilità per i familiari ad assicurarne la necessaria assistenza;
 - c) esistenza di circostanze, anche temporanee, che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
 - d) sottoesposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio – assistenziali.
2. Definito in questi termini lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l'accesso ai servizi assistenziali e/o prestazioni agevolate.
3. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi socio – assistenziali e i criteri per stabilire l'ammissibilità sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'Assistente Sociale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni:
 - a) l'area economica personale;
 - b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;
 - c) l'area delle risorse di rete;
 - d) l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.);
 - e) la situazione abitativa;

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.

ART. 5 - Rapporti con il cittadino.

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari può rivolgersi al presidio socio-sanitario di appartenenza, ai presidi e/o agli Uffici Comunali competenti.
2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari – sociali – assistenziali è assicurata a livello dell'ambito distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune di Miane e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni (es. U.V.M.D., M.O.M., ecc.).
3. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso gli uffici dei servizi sociali. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite domiciliari o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.

Art. 6 – Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali. I gruppi o associazioni di volontariato, legalmente riconosciuti dalla regione, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

CAPO II - Applicazione ISEE

Articolo 7 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a quelle agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche e segnatamente
 - a) Agli interventi e servizi sociali di cui alla normativa regionale e nazionale;
 - b) Ai servizi a domanda individuale;
 - c) Alle agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale.
2. Alle prestazioni di cui al precedente comma, si aggiungono quelle previste e regolate da normative regionali e/o nazionali, per le quali il Comune di Miane assume la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa nazionale o regionale. Il presente regolamento si applica solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.
3. Sono escluse tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una norma sovra ordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici della valutazione della situazione economica equivalente.
4. Sono esclusi inoltre, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

Articolo 8 – Indicatore della situazione economica equivalente: definizione

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo strumento destinato ad individuare la capacità economica di un individuo o di un nucleo familiare, al fine di stabilire la possibilità di accedere alla fruizione delle prestazioni sociali a prezzo intero, agevolato o gratuito.

Articolo 9 – Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. L'indicatore della situazione economica (ISE) è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale (ISR), così come definito dal successivo art. 10, e l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) così come definito al successivo art. 11.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il risultato del rapporto tra l'ISE, definito al comma 1, ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come indicato nel successivo art. 12 secondo la seguente formula:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + (20\% \text{ ISP})}{\text{Parametro nucleo familiare}}$$

3. La valutazione dell'ISEE è determinata con riferimento al nucleo familiare anagrafico, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

ART. 10 – Criteri per la valutazione della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione economica reddituale (ISR) è determinato sommando per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata, o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo CUD;
 - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera o in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile a fini IRAP;
 - d) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;
2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una il valore del canone annuo, fino alla concorrenza, per un massimo di € 5.164,46.

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

ART. 11 – Criteri per la valutazione della situazione patrimoniale

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare, al netto delle rispettive franchigie.
2. Il Patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI .Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
3. Dal valore così determinato si detrae l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato, fino a concorrenza del suo valore. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite di € 51.645,69.
4. Il Patrimonio mobiliare è costituito dalla combinazione di:
 - depositi di c/c bancari e postali;
 - Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati;
 - azioni e quote di organismi di investimento collettivo;
 - partecipazioni azionarie in società italiane od estere quotate nei mercati regolamentati;
 - partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni non azionarie;
 - masse patrimoniali affidate in gestione a soggetti abilitati;
 - altri strumenti e rapporti finanziari;
 - imprese individuali.
5. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione.
6. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae una franchigia pari a € 15.493,71.
7. Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

ART. 12 – Composizione del nucleo familiare

1. Per il richiedente la prestazione sociale agevolata si considera il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:
 - a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
 - b) Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, e i soggetti a carico IRPEF del richiedente;
 - c) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
 - d) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
2. Si rinvia a norme statali per l'individuazione del nucleo familiare relativamente a:
 - Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
 - Coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
 - Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
 - Soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
3. Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito nei commi precedenti, è determinato dalla scala di equivalenza di seguito riportata:

N COMPONENTI	COEFFICIENTE
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

4. I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:
 - Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
 - Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa. Spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.
5. Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, l'Amministrazione Comunale prevede, per talune delle prestazioni agevolate di cui all'art. 2, la possibilità di assumere in sede di regolamento una composizione del nucleo familiare estratta rispetto a quella risultante dall'art. 2, commi due e tre, del decreto citato.
 6. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98. Tale composizione del nucleo familiare ridotta, troverà applicazione solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale

ART. 13 – Partecipazione della spesa da parte dell'utente

1. In via di principio e come criterio operativo, l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti (artt. 433 e ss. Cod. Civ.) al costo sostenuto dall'Ente Pubblico qualora previsto per la singola specifica prestazione e/o servizio.
2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a totale o parziale carico del cittadino o a carico dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi.
3. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, e con i propri beni mobili e immobili. Nel caso di persone indigenti e prive di rete familiare e/o di civilmente obbligati l'Ente Comunale provvederà a garantire le spese personali fino ad un massimo annuo corrispondente ad un quinto dell'importo della pensione minima Inps.
4. Qualora il cittadino richiedente prestazioni e servizi si rifiuti di presentare la necessaria documentazione ai fini della determinazione della propria situazione economica, così come previsto dai regolamenti comunali, potrà usufruire dei servizi ma non beneficiare di alcuna riduzione sul costo od onere dal pagamento degli stessi, salvo ove le agevolazioni siano previste all'universalità dei cittadini.

ART. 14 Rivalsa sulle proprietà dell'utente.

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:
 - a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.
 - b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo di euro 15.000,00. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.
2. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rifondere al Comune eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi di altra natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (qualora sia titolare di una quota parte).
3. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti gli interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, ecc.), liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

4. Di norma non sono accolte le richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo vi sia uno specifico progetto di tutela.

ART. 15 – Validità dell'attestazione.

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
2. Le attestazioni ISEE possono essere rilasciate dai CAAF o dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune gratuitamente.

CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali

ART. 16 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali.

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare (v. c. 4, lettere a-g) nonché mediante servizi sostitutivi (v. c. 4, lettere e, h-m).
2. Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona e delle sue convinzioni personali.
3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispongono il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo delle risorse utili e reperibili presenti nel territorio.
4. Gli interventi possono consistere in:
 - a) Interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà, derivanti da fondi comunali, regionali o di altri enti, qualora stanziati per specifici obiettivi, es. contributi regionali per persone non autosufficienti assistite a domicilio, per sostenere il costo dell'affitto, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per il rimpatrio di emigranti, assegni maternità e a nuclei numerosi, assegni di sollievo, contributi ai sensi della L.R. 8/86, ecc. per i quali si rimanda ai relativi regolamenti e atti normativi;
 - b) Informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
 - c) Interventi a favore delle persone anziane e disabili di supporto e a domicilio, quali assistenza presso l'abitazione, fornitura pasti caldi, servizio di telesoccorso e telecontrollo, servizi di accompagnamento, ecc.;
 - d) Misure di tutela dei diritti del minore;
 - e) Servizi e prestazioni di assistenza socio-educativa;
 - f) Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale;
 - g) Centri diurni e servizi semi-residenziali;
 - h) Servizi residenziali;
 - i) Supporto nella realizzazione di soggiorni ricreativi per anziani e minori.
 - j) Realizzazione di progetti a carattere preventivo-promozionale e comunitario rivolti a fasce specifiche di popolazione;
 - k) Indagini conoscitive dei bisogni come iniziativa preliminare ai fini della programmazione degli interventi in materia sociale.

ART. 17 - Interventi di sostegno economico: criteri di erogazione.

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere: continuativo, temporaneo oppure straordinario.
3. L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il minimo vitale, di cui all'art. 19.
4. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però verranno tenute in considerazione sia nel calcolo del minimo vitale stesso come previsto al c. 4, art. 19, sia nella stesura del progetto globale di assistenza.

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

5. L'intervento di sostegno economico viene erogato preferibilmente sotto forma di servizi (buoni pasto, buoni alimentari, pagamento di bollette, esonero dal pagamento di servizi, rateizzazioni nel pagamento di servizi comunali e/o pubblici, ecc.).

A) Assistenza economica continuativa

1. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini, soli o in coppia, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) anziani ultrasessantacinquenni;
 - b) persone con invalidità civile riconosciuta superiore al 46% o con la sola pensione (o assegno) di invalidità;
 - c) persone interdette soggette a tutela.
2. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico dall'Assistente Sociale e deve contenere: la definizione degli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, l'ammontare della somma mensile da erogare e le verifiche dell'evoluzione socio-economica del progetto stesso.
3. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di mesi sei, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche dei richiedenti. In ogni caso non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sociali e/o sanitarie particolari (ad es. malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti, ecc.) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge, fatte salve le periodiche verifiche del caso.
4. Viene in ogni caso fissato in Euro 200,00 mensili il tetto massimo erogabile per i contributi continuativi rivolti a nuclei con un solo componente (si applica la scala di equivalenza per più componenti, come indicato all'art. 12). Il presente tetto è rivalutabile dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione comunale assistenza ed in ogni caso quando il regolamento faccia riferimento al tetto massimo erogabile per i contributi.

B) Assistenza economica temporanea

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) soggetti di cui al punto 1;
 - b) nuclei monogenitoriali con figli minori a carico nel periodo successivo alla separazione/vedovanza/ allontanamento cautelativo dalla famiglia e/o abbandono del coniuge, in assenza di rete parentale di sostegno;
 - c) nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
 - d) ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad esso;
 - e) tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
 - f) persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento e/o di contenimento sociale;
 - g) giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio sociale con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.
2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale che preveda tempi, modalità e verifiche periodiche.
3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi due, eventualmente rinnovabili in presenza di gravi motivi. Il tetto massimo è fissato in 150,00 euro mensili ed è rivalutabile dalla Giunta Comunale.
4. L'assistenza economica finalizzata al reinserimento consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzati anche in collaborazione con altri servizi competenti.

5. E' motivo di esclusione e/o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente così come richiesto al punto precedente. E' altresì motivo di interruzione il miglioramento della situazione economica del beneficiario.

C) Assistenza economica straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria è un intervento *una tantum* rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare, quali ad esempio: spese eccezionali non prevedibili, ma improcrastinabili, per l'alloggio al fine di renderlo o mantenerlo agibile e/o salubre, per far fronte a calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o per il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, ecc. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata e l'ammontare del contributo sarà commisurato alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato all'art. 11.
2. L'assistenza economica straordinaria può essere erogata per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo di 500,00 euro annui, rivalutabile a seconda della situazione dalla Giunta Comunale.
3. Le richieste d'intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte. L'accoglimento delle richieste di cui sopra è possibile soltanto se via sia stata l'utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale.
4. L'esistenza delle condizioni di cui al punto 3 deve essere ampiamente motivata dal richiedente e accertata, laddove possibile, dall'Assistente Sociale competente.

ART. 18 – Definizione di Minimo Vitale.

1. Per "minimo vitale" s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non risultano disporre di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il Comune di Miane assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala d'equivalenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 130/2000, l'ammontare corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo (T.M.) di pensione I.N.P.S. previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso.

Più precisamente si fa riferimento alla seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	T.M. x 1,00
2	T.M. x 1,57
3	T.M. x 2,04
4	T.M. x 2,46
5	T.M. x 2,85

Maggiorazioni di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, c. 3, della L. n. 104/92, o di invalidità civile superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e impresa.

3. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi (come stabilito al successivo articolo 12).

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

4. Nel calcolo della situazione economica si tiene conto di ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (compresi i contributi socio-assistenziali), dei beni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda del cittadino. Nel suddetto calcolo, inoltre, verranno detratti dal totale dei redditi l'importo del canone di locazione o del mutuo per l'acquisto della prima casa fino ad un massimo di 500,00 euro mensili, le spese sanitarie fino ad un max di 100,00 euro mensili e le spese di riscaldamento fino ad un massimo di 50,00 euro mensili. Ai fini della domanda di sostegno economico va comunque presentata una dichiarazione e attestazione Isee.
5. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentate e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati e per progetti limitati nel tempo.
6. Le richieste di contributo economico e di integrazione al minimo vitale a valore retroattivo, rispetto alla data della domanda dell'interessato, non possono essere accolte.
7. Le richieste di integrazione al minimo vitale avanzate da persone abili al lavoro non possono essere accolte.

ART. 19 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità.

Tutto quanto concerne il servizio di assistenza domiciliare è stabilito dal regolamento contenete i criteri minimi pr l'accesso ai servizi sociali domiciliari (SAD) già approvato dalla conferenza dei Sindaci nella seduta del 24.05.2007 e parte integrante dei presente atto (Allegato A).

Le fasce per la contribuzione da parte dell'utente saranno stabilite ogni anno, tenendo conto delle indicazioni generali dettate dal suddetto regolamento SAD.

ART. 20 – Fornitura pasti caldi a domicilio.

1. Il Comune, anche attraverso convenzioni con apposite ditte di ristorazione o altri Enti idonei, può fornire e distribuire a domicilio pasti caldi a coloro che per varie ragioni sono temporaneamente impossibilitati a muoversi o sono incapaci a prepararsi sufficienti ed equilibrati pasti. L'obiettivo è facilitare la permanenza nella propria abitazione e favorire una dieta equilibrata.
2. E' necessario segnalare la propria condizione ai Servizi Sociali del Comune di Miane i quali valuteranno la necessità e autorizzeranno l'erogazione del servizio. L'utente è tenuto a segnalare ogni eventuale disturbo o intolleranza alimentare, attraverso certificati medici in carta semplice, all'Ufficio che ne terrà conto nella distribuzione del pasto.
3. Il servizio si svolge di norma nei giorni dal lunedì al sabato, nell'orario di pranzo, esclusi i giorni festivi. Il pasto viene fornito dal personale addetto all'assistenza con appositi contenitori termici sigillati ermeticamente e a temperatura adeguata secondo le norme H.A.C.C.P. e va consumato in giornata per opportune ragioni igienico – sanitarie
4. Il costo del singolo pasto, così stabilito dal suddetto regolamento SAD, è a totale carico dell'utente.

ART. 21 – Servizio trasporti

1. Il Comune di Miane effettua trasporti presso presidi sanitari o per espletare piccoli servizi quotidiani (spesa, farmacia, pagamento bollette, ritiro pensione). Tale servizio è riservato agli anziani ultrasessantacinquenni, ai portatori di handicap e ai minori bisognosi di terapie mediche indispensabili per il loro sviluppo psico – fisico.
2. Il servizio è a pagamento nella misura di € 0,26 al km, pari ad 1/5 del costo medio della benzina. La Giunta Comunale si riserva comunque di rivalutare tale cifra.
3. Il servizio è reso gratuito solo ed esclusivamente a nuclei familiari che dimostrano di avere un ISEE al di sotto del minimo vitale stabilito all'art. 18.

ART. 22 – Telesoccorso e telecontrollo: obiettivi e finalità.

1. Il servizio di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

2. Esso ha come obiettivi:
 - a) Aiutare la famiglia con interventi che cerchino di risolvere i problemi dei singoli soggetti che compongono la famiglia stessa;
 - b) Consentire il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano/a o del portatore/trice di handicap nei propri nuclei familiari o nel loro ambiente di vita limitando i ricoveri in strutture pubbliche o private.
3. I beneficiari del servizio possono essere:
 - a) Anziani/e dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;
 - b) Anziani/e che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;
 - c) Portatori/trici di handicap;
 - d) Soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;
 - e) Soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;
 - f) Soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;
 - g) Soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere assistiti/e nel proprio domicilio;
 - h) Soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale.
4. L'attivazione del servizio è proposta dal Comune di Miane alla Regione Veneto, la quale attraverso il convenzionamento con apposite agenzie provvederà alla dotazione in comodato d'uso delle apparecchiature necessarie a raccogliere il segnale di allarme dell'utente che viene trasmesso a sua volta ad idonee strutture.
5. Il servizio di telesoccorso e telecontrollo, che non comporta particolari oneri per il Comune di Miane, è un servizio da erogarsi gratuitamente.

ART. 23 – Soggiorni ricreativi climatici.

1. Il soggiorno climatico per anziani è un servizio di prevenzione e di recupero psico-fisico, nonché occasione di attività, di incontro e di svago, che viene offerto a tutti i cittadini anziani o pensionati in condizione di autosufficienza psico-motoria e idoneità al tipo di soggiorno prescelto, attestato da certificazione medica
2. La richiesta di partecipazione ai soggiorni climatici da parte di persone con ridotta autonomia psico-motoria sarà di volta in volta valutata dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Miane.
3. Il Comune di Miane ogni anno organizza e/o supporta, assieme ad altri comuni limitrofi, soggiorni vacanza presso strutture alberghiere in località marine, montane o termali, in località turistiche a condizioni vantaggiose.
4. Il Comune di Miane ogni anno stanZIA apposito capitolo di spesa con il quale concorrere applicando un bonus agli anziani che parteciperanno ai soggiorni organizzati.
5. Il diritto al contributo è subordinato al possesso da parte dei partecipanti al soggiorno dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto 65 anni;
 - b) risiedere nel Comune di Miane.

ART. 24 - Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore.

1. Per i minori che, a causa di carenze familiari, sociali e/o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e di accudimento, parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti giudiziari come da DPR 448/88, il Servizio Sociale professionale, o su intervento della magistratura, o su domanda dei congiunti, o su segnalazione, anche di concerto e insieme ad altre figure professionali ad hoc predispone progetti di intervento mirati:
 - a) alla valutazione della situazione;
 - b) alla prevenzione dal rischio di disagio psico-evolutivo e dall'abuso;
 - c) al mantenimento nel proprio ambiente familiare fin tanto che ne sussistano i presupposti;

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

- d) alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).
2. Si fa in ogni caso riferimento alla normativa del settore vigente, in particolare alla Legge 28 marzo 2001, n. 149 e alla Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

ART. 25 - Affidamento eterofamiliare.

1. E' un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce ai bambini e ai ragazzi, che si trovino momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole e/o di supporto, l'accoglienza in una famiglia (L. n. 149/01 artt. 1,2,4,5 e successivi).
2. Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare, quale supporto per l'attività dei servizi sociali territoriali, si fa riferimento agli specifici protocolli elaborati e stipulati con l'A. Ulss, presso la quale è stato istituito l'Ufficio Affidi. Quest'ultimo svolge le funzioni previste dalla normativa regionale quali il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attività di consulenza e sostegno e la promozione sul territorio.
3. I Servizi sociali del Comune collaborano con l'Ufficio affidi dell'Azienda Ulss per la promozione dell'affido e segnalano le potenziali disponibilità e risorse presenti sul territorio.
4. Il Comune corrisponde alle famiglie affidatarie un contributo nella misura in cui segue:
 - a) € 515,00 mensili per un affido residenziale;
 - b) € 150,00 mensili per un affido pomeridiano;
 - c) € 250 mensili per un affido pomeridiano che preveda o la presenza presso la famiglia affidataria tutti i giorni, oppure la consumazione di un pasto.
5. La famiglia di origine contribuisce al costo sostenuto dal Comune a seconda della disponibilità economica, calcolata sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate all'Ufficio Servizi Sociali.
 - a) ISEE inferiore o uguale al minimo vitale = nessuna contribuzione al costo;
 - b) ISEE compreso entro il 120% del minimo vitale = contribuzione pari al 20% del costo;
 - c) ISEE compreso entro il 140% del minimo vitale = contribuzione pari al 40% del costo;
 - d) ISEE compreso entro il 160% del minimo vitale = contribuzione pari al 60% del costo;
 - e) ISEE compreso entro il 180% del minimo vitale = contribuzione all'80% del costo;
 - f) ISEE pari o superiore al 200% del minimo vitale = contribuzione pari al 100% del costo del servizio.

ART. 26 – Altri interventi di aiuto personale.

1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 104/92 sono diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno, in concorso con l'intervento e/o le prestazioni dell'Azienda U.L.S.S.
2. Gli interventi sono finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento e emarginazione.
3. Gli interventi sono definiti all'interno di un piano individualizzato di intervento elaborato dal concorso delle valutazioni di diverse professionalità. L'Azienda Unità Sanitaria Locale e il Comune si fanno carico degli oneri secondo le rispettive competenze istituzionali, terapeutiche ed assistenziali nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza vigenti.

ART. 27 - Servizi semi-residenziali e residenziali.

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.
2. I presidi residenziali, qualora sia da escludersi l'ipotesi dell'affido familiare o eterofamiliare di cui all'art. 24, rivolti ai/bambini/e, ai ragazzi e ai giovani possono essere:
 - a) centro di pronta accoglienza

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

- b) casa per la gestante e per la madre con figlio
 - c) casa di accoglienza per l'infanzia
 - d) comunità a dimensione familiare
 - e) casa famiglia o gruppo famiglia
 - f) gruppo appartamento
 - g) istituti, fino al 31 dicembre 2006.
3. I presidi residenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:
- a) residenze sociali assistite/ comunità alloggio/case famiglia
 - b) comunità alloggio protette
 - c) centri residenziali
 - d) residenze sanitarie assistenziali.
4. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali diretti a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.
5. I presidi semiresidenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:
- Centri diurni
 - Centri educativi ed occupazionali per disabili.
 - Centri di lavoro guidato
 - Centri di aggregazione.
6. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.
7. Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente non autosufficiente e di coloro che sono tenuti agli alimenti si applica quanto definito agli artt. 6- 8 del presente regolamento, ad eccezione delle strutture per disabili, per i quali si applica il regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 30.06.2006, parte integrante del presente atto (Allegato B).

ART. 28 – Piani di Zona.

1. Il Comune partecipa alla definizione del Piano di Zona nei termini di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), della legge n. 328/2000.
2. In sede di accordo di programma di cui all'art. 34 del T.U. 267/2000 il Piano di Zona presenta lo stato dei bisogni sociali che sono propri della realtà comunale, anche con riferimento alle iniziative di concertazione con i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano.

CAPO IV - Del Procedimento

ART. 29 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali.

1. L'iniziativa della richiesta delle prestazioni sociali è riservata ai cittadini interessati o nell'impossibilità di questi da un familiare.
2. L'iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza e/o nelle situazioni d'impedimento dell'interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.
3. La domanda deve essere presentata, in ogni caso, al Comune di presso gli uffici preposti individuati dall'Ente Locale.

ART. 30 - Procedimento per l'accesso.

1. La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, al Comune di Miane utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20.12.2000, concernente altresì le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello predisposto e stabilito dal servizio competente sulla base della legislazione all'epoca vigente.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione e/o atto di notorietà.
3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
6. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali previa informazione.

ART. 31 – Istruttoria.

1. La domanda, di cui all'art. 29, protocollata, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni, salvo gravi o giustificati impedimenti. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.
2. L'Assistente Sociale, che segue il soggetto e/o il nucleo familiare, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento e da una conseguente proposta.
3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto d'intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle commissioni previste dalle normative nazionali e regionali e dagli accordi di programma e protocolli d'intesa con l'Ulss competente o con altri specifici Enti.
4. I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti strutture comunali potranno essere impugnati presso i competenti organi di giurisdizione amministrativa.

ART. 32 – Decisione.

1. La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile dell'Area Servizi Sociali per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.
2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:
 - a) In caso d'accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi o l'eventuale progetto;
 - b) In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato di norma per iscritto agli interessati.
4. Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione.
5. Gli interventi, comunque, sono subordinati alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti i servizi e/o gli importi calcolati in base ai regolamenti vigenti, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà una riduzione temporanea in percentuale.

Deliberazione n. 11 del 16/04/2009

6. Per quanto concerne le prestazioni di servizi a domicilio (es. assistenza domiciliare, assistenza educativa, servizio pasti, ecc.), fatta salva la disponibilità di bilancio, possono essere previste liste d'attesa per i richiedenti qualora il monte orario degli operatori professionali risulti al completo e non siano effettuabili ulteriori razionalizzazioni delle risorse. In tali casi sarà data precedenza ai cittadini che presentino maggiore gravità e minore rete familiare di sostegno. A parità di gravità verrà seguito l'ordine cronologico della presentazione della domanda.
7. Il servizio e la presa in carico del caso possono essere sospesi, chiusi o archiviati su richiesta dell'utente e/o su valutazione del servizio sociale professionale.

ART. 33 - Norme di rinvio.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

ART. 34 – Abrogazioni.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari ancorché non espressamente indicate.

ART. 35 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 76 dello Statuto Comunale entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, successivi alla sua pubblicazione.